

(N. 704)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

e dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 NOVEMBRE 1949

---

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattamenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Analogamente a quanto disposto negli anni scorsi, anche per la prossima stagione invernale 1949-50, il Governo ha ravvisato la necessità di istituire il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di lenire le condizioni di disagio economico dei disoccupati maggiormente bisognosi.

Per procurare al Fondo anzidetto, i mezzi necessari all'adempimento dei suoi alti compiti di solidarietà umana, l'unito disegno di legge, in aggiunta alle altre provvidenze in corso di attuazione, istituisce, come nei decorsi anni, un sopraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di pubblici spettacoli, ivi comprese le manifestazioni sportive, nonchè sull'importo dei biglietti di viaggio.

Il sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo sarà graduato in base a scaglioni e la relativa misura varierà da un minimo di lire 5 ad un massimo di lire 100 (art. 1).

Il numero degli scaglioni sui quali si applicherà il sopraprezzo è stato aumentato, rispetto allo scorso anno, con la conseguente elevazione della misura massima del sopraprezzo medesimo.

Il sopraprezzo sarà istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonchè

nei giorni 25 e 26 dicembre 1949, 1 e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1950.

È stata prevista la riscossione del contributo anzidetto da una data successiva a quella dell'entrata in vigore del provvedimento, per evitare che si ripeta l'inconveniente verificatosi lo scorso anno, in dipendenza della fissazione di una data rigida che potrebbe risultare intempestiva, tenuto conto del tempo occorrente per il perfezionamento della legge.

Anche il sopraprezzo sull'importo dei biglietti di viaggio (artt. 5 e 6) è stato graduato sulla base di scaglioni. Esso varierà da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 25 per cento del costo del biglietto. Per i trasporti urbani il sopraprezzo è stato determinato nella misura fissa di lire 5.

Nei confronti degli anni decorsi è stato apportato un lieve adeguamento al sopraprezzo precedentemente stabilito per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato, mentre più sensibile è stato l'adeguamento per i viaggi sui trasporti pubblici in concessione.

Il sopraprezzo sui biglietti di viaggio rappresenta un aggravio del tutto eccezionale e temporaneo in quanto esso sarà applicato soltanto in 4 giornate domenicali, che saranno stabilite dal Ministro per i trasporti.

Si ritiene, pertanto, che tale sopraprezzo non porterà sensibili ripercussioni sul normale traffico.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre 1949, 1° e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

	Sopraprezzo
sul biglietto al lordo del diritto erariale, fino a lire 50 . . . . .	L. 5
da oltre lire 50 fino a lire 200 »	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 »	20
da oltre lire 400 fino a lire 800 »	60
da oltre lire 800 fino a lire 1000 »	80
oltre lire 1000 . . . . .	» 100

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

## Art. 2.

Il sopraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italia Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori ed Editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo Nazionale di Soccorso invernale amministrato

dal Comitato Centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società Italiana Autori ed Editori.

## Art. 3.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e per il soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

## Art. 4.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

## Art. 5.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200	L. 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500 . . . . .	» 50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000 . . . . .	» 100
biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000 . . . . .	» 150
biglietti d'importo oltre lire 2000	» 200
biglietti per viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara . . . . .	» 5

## Art. 6.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 5, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 100	L.	10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200 . . . . .	»	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500 . . . . .	»	40
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000 . . . . .	»	80
biglietti d'importo superiore a lire 1000		120
biglietti d'importo superiore alle lire 1000 . . . . .	»	120

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . . . lire 5

## Art. 7.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'articolo 6 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.